

Your World First

CMS

Law.Tax

CMS Newsletter | 16 gennaio 2020

Le novità del Decreto Fiscale 2020 convertito

Prima parte

INDICE

Articolo 3 – Contrasto alle indebite compensazioni

Articolo 10-bis – Ravvedimento operoso

Articolo 22 – Credito d'imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici

Articolo 36 – Incentivi Conto Energia

Articolo 37 – Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse

Articolo 39 - Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019), noto anche come “Decreto Fiscale 2020” e d’ora in avanti indicato semplicemente come il “Decreto”, è stato convertito con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019 ed entrata in vigore il 25 dicembre 2019, salvo quanto diversamente previsto per specifiche disposizioni.

Le principali novità fiscali introdotte dal Decreto sono state trattate nelle nostre precedenti Newsletter del 14 novembre e del 10 dicembre 2019. Verranno di seguito sinteticamente illustrate le modifiche introdotte in sede di conversione aventi ad oggetto le disposizioni di natura fiscale di maggior interesse per le imprese.

Per agevolare la lettura, la trattazione sarà suddivisa in due distinte Newsletter.

Nella titolazione dei diversi paragrafi - e ove non specificato diversamente - si farà riferimento all’articolato normativo di cui si compone il Decreto così come risultante dopo la conversione in legge.

Articolo 3 – Contrasto alle indebite compensazioni

Nell’ambito della disciplina relativa alla compensazione di crediti d’imposta mediante modello F24, la Legge di conversione ha modificato il trattamento sanzionatorio previsto nei casi in cui i crediti indicati nelle deleghe di pagamento, in esito ad attività di controllo delle compensazioni che presentano profili di rischio¹, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione. In tali casi, la sanzione applicabile è stabilita come segue²:

- 5% del credito utilizzato in compensazione, per importi inferiori a Euro 5.000;
- Euro 250 per gli importi superiori a Euro 5.000.

La decorrenza di tale trattamento sanzionatorio non ha subito modifiche e, quindi, rimane ferma l’applicabilità dello stesso alle deleghe di pagamento presentate a partire da marzo 2020³.

Articolo 10-bis – Ravvedimento operoso

Con l’introduzione dell’art. 10-bis, la Legge di conversione ha abrogato il comma 1-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale prevedeva che, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, il ravvedimento dovesse avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione o entro l’anno dalla violazione stessa.

1 Cfr. art. 37, comma 49-ter, D.L. n. 223/2006

2 Nel testo originario la sanzione era unica e pari a Euro 1.000 per ciascuna delega non eseguita.

3 Cfr. anche Risoluzione Agenzia Entrate n. 110 del 31 dicembre 2019

Per effetto di tale abrogazione, viene così estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali (ossia entro i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo).

Resta fermo che, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise (quindi, ad esempio, per i tributi locali), il ravvedimento operoso è escluso laddove siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Articolo 22 – Credito d’imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici

In sede di conversione è stato inserito il comma 1-bis che amplia il novero dei mezzi di pagamento utili ai fini del riconoscimento del credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate (solo se dovute) in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020. In tal senso, oltre ai pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate nelle operazioni verso consumatori finali, vengono inserite le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Inoltre, al comma 5, è stato specificato che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, la Banca d’Italia individuerà le modalità ed i criteri con cui gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento sopra indicati trasmetteranno mensilmente e per via telematica l’elenco e le informazioni relative alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Il successivo art. 23 del Decreto (che nel testo originario prevedeva l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad Euro 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la

quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento) è stato soppresso.

Articolo 36 – Incentivi Conto Energia

La Legge di conversione conferma le disposizioni relative al divieto di cumulo "Tremonti ambiente" con gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici riconosciuti dal III, IV e V "Conto energia", inserendo una disposizione di tutela per cui, se il contribuente aderisce alla "sanatoria" prevista dallo stesso articolo 36, il Gestore dei Servizi Energetici non può applicare le decurtazioni delle tariffe incentivanti (previste dall'articolo 42 del D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, in caso di accertamento di violazioni).

Articolo 37 – Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse

La Legge di conversione è intervenuta modificando, anzitutto, la rubrica dell'art. 37 in "Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse".

Viene confermato quanto previsto al primo comma relativamente ai termini per aderire alla Rottamazione-ter delle cartelle e per pagare la prima (o unica) rata già scaduta a luglio 2019, spostando così dal 31 luglio 2019 al 30 novembre 2019 la data per il primo versamento (per chi ha scelto di pagare a rate) o per il saldo (per chi ha optato per il pagamento in un'unica soluzione).

Il nuovo comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, estende anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2019, i crediti (i) maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, (ii) relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, e (iii) non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore.

Detta modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:

- a partire dal 25.12.2019 (data di entrata in vigore della L. 157/2019) e fino al 31.12.2020;
- con riferimento a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della Riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.10.2019;

- qualora la somma affidata all'Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;
- su richiesta del creditore, che dovrà presentare all'Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.

All'art. 37 sono stati aggiunti, in sede di conversione, anche i commi 1-ter e 1-quater. Tali disposizioni prevedono una generale rimodulazione dei tassi di interesse previsti dalla legislazione fiscale, ad oggi fissati dal DM 21.5.2009. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%. Con decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze individuerà, nel rispetto di tali limiti, i tassi di interesse applicabili.

Articolo 39 - Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti

La Legge di conversione ha confermato, seppure con alcune modifiche, gran parte delle innovazioni introdotte dal Decreto in materia di diritto penale tributario nel corpus del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, il cui impianto risulta ora modificato come segue:

- per il reato di dichiarazione infedele (art. 4), viene confermato l'abbassamento della soglia di punibilità a Euro 100.000 (rispetto agli Euro 150.000 originari), e viene altresì aumentata la pena da un minimo di 2 a un massimo di 4 anni e 6 mesi (precedentemente era compresa tra 1 e 3 anni);
- per il reato di omessa dichiarazione (art. 5), viene previsto l'aumento delle pene da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni (precedentemente era da 1 anno e 6 mesi a 4 anni), mentre rimane invariata la soglia di punibilità ad Euro 50.000;
- non trovano conferma in sede di conversione le previsioni del Decreto riguardanti l'abbassamento delle soglie di punibilità delle fattispecie di omesso versamento di ritenute (art. 10 bis) e di omesso versamento dell'IVA (art. 10 ter);
- viene introdotto un nuovo articolo 12-ter che prevede un'estensione della cd. "confisca allargata" (art. 240 bis c.p.) ai reati tributari considerati più gravi. L'applicabilità dell'istituto, a differenza di quanto previsto originariamente, è stata limitata ai delitti di:

(i) dichiarazione fraudolenta mediante

- (ii) uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia superiore ad Euro 200.000;
- (iii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), qualora l'imposta evasa sia superiore ad Euro 100.000;
- (iv) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti sia superiore ad Euro 200.000;
- (v) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11), quando l'importo sottratto al pagamento è superiore ad Euro 100.000.

Detta confisca trova applicazione con riferimento ai beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato rispetto al proprio reddito. Il comma 1-bis dell'articolo 39 prevede che le disposizioni sopra indicate si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto;

- viene estesa la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000 (estinzione del debito tributario a seguito di ravvedimento operoso) anche alle fattispecie di dichiarazione fraudolenta previste e punite dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/2000. Tale previsione normativa è del tutto innovativa rispetto a quanto originariamente previsto dal Decreto. In precedenza, detta causa di non punibilità era applicabile alle sole fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4) e di omessa dichiarazione (art. 5).

Per quanto riguarda la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (di cui al D.Lgs. n. 231/2001), vengono introdotti, nel novero dei reati presupposto, i seguenti reati tributari:

- (i) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) oltre al caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), già previsto nella versione originaria del Decreto;
- (ii) emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8);
- (iii) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- (iv) sottrazione fraudolenta al pagamento

di imposte (art. 11).

Nei confronti dell'ente nell'interesse del quale risulti commesso uno dei reati tributari tassativamente indicati dal nuovo art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, potrà essere irrogata una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 400 quote o di 500 quote⁴ in ragione della tipologia di reato tributario presupposto. Tale sanzione potrà essere aumentata di un terzo nel caso in cui il profitto conseguito dall'ente sia considerato di rilevante entità. Da ultimo, potranno altresì essere irrogate all'ente le seguenti sanzioni interdittive: (i) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; (ii) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; (iii) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si segnala che, in virtù del principio di irretroattività della legge penale, il comma 3 prevede che le disposizioni previste dall'art. 39 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto.

⁴ Si noti che il valore unitario minimo e massimo delle quote è stabilito dall'art. 10 D.Lgs. n. 231/2001 in misura pari rispettivamente ad Euro 258 ed Euro 1.549



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

Mario Martinelli

mario.martinelli@cms-aacs.com

Simona Garofolo

simona.garofolo@cms-aacs.com

Lorenzo Serena

lorenzo.serena@cms-aacs.com



ROMA

Via Agostino Depretis, 86
00184

T - +39 06 478151

F - +39 06 483755

MILANO

Galleria Passarella, 1
20122

T - +39 02 89283800

F - +39 02 48012914

C/M/S/ Law-Now™

Law . Tax

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS:

Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Düsseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Luanda, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Milano, Mombasa, Monaco, Monaco di Baviera, Mosca, Muscat, Nairobi, Parigi, Pechino, Podgorica, Poznan, Praga, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

cms.law